

**STRALCIO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE
ALLEGATO ALLA DENUNCIA di INIZIO ATTIVITA' PER INTERVENTI SU ALBERATURE**

ART. 5 – SALVAGUARDIA DI ALBERATURE

Sono soggette a tutela e devono pertanto essere rigorosamente conservate le alberature di cui alla seguente elencazione (diametro del tronco superiore a quanto appresso indicato, rilevato a mt. 1,00 dal suolo):

- a) piante con diametro superiore a cm. 20 : tutte le specie, eccezion fatta per le piante a rapido accrescimento considerate invadenti, le quali sono tutelate quando superano i cm. 30 di diametro;
- b) tutte le essenze arboree e arbustive individuate nell'apposito censimento predisposto dal Comune;
- c) piante policormiche qualora la sommatoria dei fusti sia superiore a cm. 20;
- d) alberature che, pur avendo le caratteristiche sopra elencate, siano piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, secondo quanto prescritto al seguente art. 6.

Non sono sottoposte alla tutela di cui ai precedenti punti le piante non più vegete.

Per l'abbattimento delle piante non più vegete di cui al precedente punto b) dovrà effettuarsi, a cura delle proprietà, una comunicazione scritta da presentarsi al protocollo del Comune con almeno 20 gg. Di anticipo sulla data prevista dell'abbattimento ed indicante il tipo e l'ubicazione della pianta.

Il Comune provvederà quindi ad espletare le verifiche necessarie al fine di determinare eventuali cause non naturali della morte della pianta e determinerà eventualmente l'obbligo di sostituzione ai sensi dell'art. 6.

ART. 6 – ABBATTIMENTI

A - L'abbattimento di alberature, anche non più vegetanti, può essere consentito solo nei casi di stretta necessità ai fini di riqualificazione ambientale del verde, di pubblica utilità, in caso di pericolo incolumità a persone o cose e di grave impedimento a riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, previa presentazione di apposita Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).

Potranno essere consentiti gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente regolamento a insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, una miglioria ambientale dell'esistente nel cui presupposto rientrino gli abbattimenti stessi.

Quando le ragioni della comunicazione di abbattimento non rientrano fra quelle indicate nel punto precedente, è richiesta, a spese dell'interessato, una perizia di un tecnico abilitato, quale Dott. Forestale, Dott. Agronomo, Perito agrario, agrotecnico, giustificativa dell'intervento.

B – Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate nell'autorizzazione all'abbattimento, da altrettanti esemplari di altezza non inferiore a m. 3,00.

C – L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza della preventiva Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) di cui al punto A) del presente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comportano, in base all'art. 7 – 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nonché deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 25.11.2003 “Regolamento sanzioni amministrative”, le sanzioni previste dal successivo Titolo 3.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute senza la preventiva presentazione della Denuncia di Inizio Attività, o devitalizzate, devono comunque essere sostituite con nuovi alberi dello stesso valore ambientale come sotto indicato e dei quali dovrà essere garantito l'attecchimento:

diametro del fusto da cm. 21 a cm. 40	n. 1 albero di dimensioni minime, diametro cm 8
diametro del fusto oltre cm. 41	n. 1 albero di dimensioni minime, diametro cm 10

Nel caso l'albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta senza il preventivo titolo abilitativo sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 13, o sussistano altri impedimenti oggettivi, l'Amministrazione Comunale provvederà ad indicare la nuova specie.

Qualora il Responsabile del Settore interessato accerti che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni non idonee, **il proprietario dovrà piantare gli alberi in aree di proprietà comunale.**

Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale.

D – L'inottemperanza alle prescrizioni comporta automaticamente la decadenza della Denuncia di Inizio Attività e l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo 3.

ART. 7 – POTATURE

La potatura è da considerarsi intervento straordinario rivolto prioritariamente alla rimozione di accertate e specifiche patologie delle alberature ed al mantenimento della forma ed equilibrio della chioma, ad esclusione degli alberi da frutto o riconducibili a produzione di legname.

La potatura delle piante ornamentali non è un intervento necessario e indispensabile alle qualità ed allo sviluppo vegetativo delle stesse.

Negli ambienti più o meno artificiali, quali sono gli ambienti urbani, questa operazione risulta comunque necessaria alle piante per contenere lo sviluppo e quindi l'ingombro della parte aerea.

Fondamentale risulta quindi la costruzione del verde, sia pubblico che privato, programmata in base agli spazi disponibili ed in relazione allo sviluppo ed alle caratteristiche che ogni pianta presenta.

Al fine di conservare la formazione naturale della chioma, andrebbero evitati tagli drastici e gli interventi dovrebbero limitarsi a rami danneggiati o che sono di intralcio al traffico secondo i dettami di cui all'allegato "INTERVENTI CESORI".

Tali prescrizioni si intendono riferite a tutte le alberature di nuovo impianto e per quelle mai potate, in caso di piante esistenti, già oggetto di interventi di potatura drastica o irrazionale, sono consigliati interventi di potatura atti al contenimento ed al bilanciamento delle chiome, e alla rimozione di branche interessate da carie, marciumi o lesioni tali da compromettere la stabilità della pianta o creare pericolo per la pubblica incolumità. In caso di grossi tagli l'operazione dovrà essere effettuata sul legno morto e non sul tessuto ancora integro (legno vivo).

Su tutte le piante esistenti, allevate a forma obbligata, sono altresì consentiti gli interventi tendenti al mantenimento della forma della chioma.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli praticati sulle branche superiori a cm 60 di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente regolamento abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme di cui all'art. 6, questo in quanto questo sistema annulla i meccanismi di difesa della pianta e provoca un forte scompenso fra chioma e radici.

Per interventi diversi da quelli precedentemente previsti o da eseguirsi in difformità dagli stessi, l'avente titolo, deve preventivamente presentare apposita comunicazione scritta, come definita nell'allegato "Elenco gruppi essenze arboree", salvo i casi in cui modalità esecutive, oggetto e portata dell'intervento integrino una delle fattispecie che comportano il preventivo ottenimento di apposita autorizzazione comunale, e salvo i casi in cui l'intervento non risulti esplicitamente vietato, ai sensi del presente regolamento o di altra fonte normativa.

Per l'effettuazione degli interventi di cui ai casi di seguito elencati, l'avente titolo è tenuto a preventiva trasmissione di comunicazione scritta :

- Abbattimento di esemplari arborei tutelati, o loro potatura, con modalità difformi da quanto previsto nell'allegato "Interventi cesori", che si renda necessario ai fini di difesa fitosanitaria resa obbligatoria da appositi provvedimenti normativi, da citare o allegare alla comunicazione stessa, o che si palesi opportuno a seguito di apposita e specifica comunicazione del Servizio Fitosanitario Regionale;

- Abbattimento di esemplari arborei tutelati giustificabile con una precarietà delle loro condizioni statiche tale da lasciar presupporre un cedimento strutturale, dell'intero esemplare arboreo o della totalità della sua chioma, che comporti rischio potenziale di danni a persone o cose : la condizione di precarietà statica deve essere attestata con apposita perizia e/o relazione supportata da indagini strumentali a firma di tecnico specificatamente abilitato, QUALE Dott. Forestale e/o Dott. Agronomo, da allegarsi alla comunicazione scritta;
- Spalcatura selettiva, con modalità difformi da quanto previsto nell'allegato "Interventi cesori", su esemplari tutelati di conifere che, a causa dello sbilanciamento complessivo della chioma, si trovino nelle stesse condizioni statiche precarie di cui al punto precedente, e che gli stessi rischi: anche in questo caso tale condizione deve essere attestata con apposita perizia e/o relazione a firma di tecnico specificatamente abilitato, da allegarsi alla comunicazione scritta; il taglio va comunque effettuato ad una distanza dal fusto principale compresa fra 1 e 3 cm;
- Potature aventi modalità tecniche difformi da quelle descritte all'allegato "Interventi cesori" che si rendono necessarie per l'eliminazione di potenziali situazioni di pericolo derivanti da precarietà di parti della chioma, e non della totalità di essa, dovuta ad eventi improvvisi e/o fortuiti;
- Abbattimenti, potature od interventi in area di pertinenza di esemplari arborei tutelati che risultino obbligatori ai fini dell'ottemperanza a sentenze esecutive o a normative di diritto pubblico, ivi comprese le prescrizioni in materia di servitù, fasce e zone di rispetto di impianti, reti tecnologiche e strutture di pertinenza a vie di comunicazione di uso pubblico; in questi casi alla comunicazione scritta occorre allegare copia del provvedimento normativo e/o della sentenza da cui deriva l'obbligatorietà dell'intervento comunicato; l'obbligatorietà di ottemperare alla normativa in materia di confini contenuta negli artt. Da 892 e 899 del Codice Civile deriva unicamente da apposita sentenza specificatamente emessa dalla competente autorità giudiziaria; è comunque fatto salvo il divieto di interventi nell'area di pertinenza di alberi di qualsiasi dimensione che manifestino precarie condizioni di stabilità con immediato o potenziale pericolo di cedimento strutturale.

ART. 32 - COMPETENZE PER L'ISTRUTTORIA DELLE DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

Sono effettuabili esclusivamente a fronte di specifica e preventiva Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) all'intervento, presentata all'Amministrazione Comunale almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dei lavori, ai sensi e con le modalità di seguito dettate, e fatti comunque salvi i casi di cui all'art. 7, gli interventi che comportano il taglio, la distruzione, l'eliminazione, il danneggiamento, l'alterazione strutturale, nonché qualsiasi intervento atto a compromettere la vita, l'integrità e la funzione degli esemplari arborei tutelati, così come definiti all'art. 5.

Ai fini del presente Regolamento i danneggiamenti e le alterazioni che compromettono la vita della pianta, chiunque ne sia il proprietario e qualunque sia la sua funzione, vengono considerati come abbattimenti.

Sono effettuabili esclusivamente a fronte di specifica e preventiva denuncia all'intervento, di cui copia verrà restituita dall'Amministrazione Comunale con apposito "Nulla Osta" all'intervento, gli interventi cesori, a carico degli esemplari arborei tutelati, eseguiti in difformità dalle prescrizioni e dalle modalità tecniche e procedurali previste all'art. 7 del presente regolamento.

A salvaguardia dell'integrità e della funzionalità dell'apparato radicale, gli interventi di seguito elencati, se operati all'interno dell'area di pertinenza degli esemplari arborei tutelati esistenti, sono effettuabili esclusivamente a fronte di specifica e preventiva denuncia all'intervento, presentata all'Amministrazione Comunale:

- pavimentazioni con manti impermeabili;
- scavi, ammassi o riporti di materiali di qualsiasi natura;
- ricarichi superficiali, anche di solo terreno vegetale, il cui spessore, misurato con riferimento alla quota originaria del piano di campagna, superi i cm.20, pur se risultante da più interventi successivi.

Le Denunce di Inizio Attività agli interventi possono essere presentate per le seguenti motivazioni, la cui sussistenza è da sottoporsi alla valutazione dell'Amministrazione Comunale :

- **se la presenza degli alberi, sia singoli che in formazione aggregata, incide negativamente sulla qualità di vita della popolazione, apportando ad esempio eccessivo ombreggiamento e/o umidità ad edifici aventi destinazioni che comportano l'alloggio, anche temporaneo, di persone;**
- **se la presenza degli alberi è causa di manifestazioni allergiche che colpiscono soggetti residenti entro un raggio massimo di mt. 50 dagli alberi stessi; l'ipersensibilità va dimostrata, dietro esplicito consenso del paziente, allegando alla domanda di autorizzazione all'intervento apposita e specifica certificazione medica attestante la sensibilità del paziente ai pollini o ai tessuti della specie o della categoria tassonomica cui appartengono gli alberi stessi;**
- **se l'albero rientra in compagine alberata che presenta eccessiva densità;**
- **se la presenza degli alberi danneggia, tramite gli apparati radicali e/o le parti aeree, ad esclusione del fogliame caduto, edifici e manufatti circostanti;**
- **se l'albero appartiene a specie infestate, quale : robinia pseudoacacia, ailanthus altissima, broussonetia papyrifera, acer negundo;**
- **se la rimozione dell'albero è urgentemente necessaria per prevalenti interessi pubblici, in altro modo non realizzabili;**
- **se l'albero manifesta un evidente compromissione del suo stato vegetativo, tale da far prevedere un suo prossimo ed inevitabile disseccamento;**
- **in via straordinaria, qualora gli abbattimenti siano contestuali e finalizzati a complessivi interventi di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi e delle finalità che si prefigge il presente regolamento, una sostanziale miglioria ambientale, paesaggistica e di funzionalità dell'esistente, conseguibile entro un lasso di tempo ragionevolmente contenuto.**

La Denuncia di Inizio Attività all'intervento deve essere presentata o inviata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dei lavori, rivolta all'ufficio competente al controllo ed alla pianificazione del patrimonio verde del territorio comunale, in forma scritta, in due esemplari di cui uno verrà restituito successivamente munito dell'apposito "Nulla Osta" del competente Ufficio, dall'avente titolo, e deve contenere, tassativamente, le informazioni di seguito elencate :

- generalità dell'avente titolo alla richiesta;
- indirizzo e numero civico e/o estremi catastali dell'area in cui si intende intervenire;
- genere, specie, numero ed ubicazione delle piante su cui si vuole intervenire;
- motivazioni dell'intervento;
- portata e modalità tecniche di realizzazione dell'intervento;
- documentazione fotografica che illustri in modo esauritivo lo stato di fatto in cui si intende intervenire.

Nei casi in cui l'individuazione degli alberi non risulti immediata, univoca o agevole, è necessario allegare alla denuncia una semplice rappresentazione planimetrica dell'area verde in cui ciascuno di essi sia indicato con chiarezza.

Alla denuncia dovrà essere tassativamente allegata la ricevuta del versamento di Euro 20,00 a titolo di diritti di segreteria da versarsi presso la Tesoreria comunale.

Ad eventuale richiesta dell'Amministrazione Comunale si dovranno anche allegare alla Denuncia di Inizio Attività all'intervento, anche al di là di quanto direttamente previsto dal presente regolamento, perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità degli alberi, o elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.

A garanzia del perseguimento dei fini che il presente regolamento si prefigge, in conformità dei suoi principi generali, e nel pubblico interesse, è facoltà dell'Amministrazione Comunale:

- sottoporre l'esecuzione dell'intervento a specifiche condizioni, indicate sul medesimo atto restituito al titolare stesso; tra queste possono essere comprese le eventuali prescrizioni di esecuzione in periodi tali da evitare con la nidificazione dell'avifauna, o, nel caso di abbattimenti di esemplari

- arborei di età rilevante e/o di particolare valore o significato, la fornitura all'Amministrazione Comunale, o direttamente ad Enti od Organismi da essa indicati, di sezioni di taglio o altro materiale legnoso tale da consentire studi di carattere storico, dendrologico, floristico o vegetazionale;
- autorizzare d'ufficio, contestualmente al diniego alla Denuncia di Inizio Attività agli interventi ipotizzati dall'avente titolo, interventi diversi che l'Amministrazione stessa ritiene, in base a propria valutazione, migliorativi o più opportuni.

Nel caso di materiale esecuzione degli interventi denunciati, l'inottemperanza alle condizioni individuate comporta l'automatico decadimento della denuncia, e l'applicazione delle sanzioni previste per l'esecuzione, in carenza di provvedimento, dell'intervento in questione.

La Denuncia di Inizio Attività all'intervento è da intendersi effettuabile fatti salvi i diritti di terzi, nei cui confronti l'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità. L'avente titolo e gli esecutori dei lavori sono interamente responsabili dei danni che fossero provocati a cose o persone, in dipendenza dei lavori finalizzati all'esecuzione all'intervento denunciato, anche a causa dell'inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di inquinamento acustico, atmosferico ed idrico, nonché in materia di gestione dei rifiuti.

Il proprietario o l'avente titolo deve provvedere affinché, durante il materiale svolgimento delle operazioni finalizzate alla realizzazione dell'intervento denunciato, e sul luogo ove esse si stanno svolgendo, sia disponibile l'originale o una copia fotostatica del provvedimento.

L'avente titolo e gli esecutori dei lavori sono entrambi responsabili qualora nell'esecuzione di interventi effettuabili non siano stati denunciati con le modalità previste nel presente regolamento.

Salvo diversa indicazione, espressa nel provvedimento rilasciato, la sua validità è da intendersi di 1 anno decorrente dalla data del suo rilascio; le eventuali, specifiche prescrizioni a cui è condizionato il medesimo, ivi comprese quelle riguardanti l'impianto di vegetazione sostitutiva, vanno altresì anch'esse realizzate, salvo diversa indicazione espressa nel provvedimento, entro 1 anno dalla data del suo rilascio.

ART. 34 – SANZIONI

Ai sensi all'art. 7 – 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nonché deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 25.11.2003 "Regolamento sanzioni amministrative" ed oltre a quanto previsto dall'art. 6 punto c) del presente regolamento le inosservanze alle norme del presente regolamento saranno punite con le seguenti sanzioni, purché non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente

Articoli violati	Oggetto	Sanzione €				Oblazione €
6	Abbattimento alberi senza autorizzazione: Circonferenza fino a 60 cm. Circonferenza da cm. 61 a cm. 160 Circonferenza oltre cm. 160	da	25,00	a	500,00	50,00
		da	50,00	a	500,00	100,00
		da	75,00	a	500,00	150,00
7	Potature scorrette	da	25,00	a	500,00	50,00
8	Danneggiamenti	da	25,00	a	500,00	50,00
9	Danneggiamenti in aree di cantiere	da	25,00	a	500,00	50,00
11	Aree di pertinenza – mancato rispetto	da	25,00	a	500,00	50,00
18	Abbattimento alberi di pregio senza autorizzazione	da	75,00	a	500,00	150,00
18	Interventi non autorizzati di modifica sostanziale delle chioma e/o dell'apparato radicale	da	25,00	a	500,00	50,00
21	Incendio di sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte	da	25,00	a	500,00	50,00
22	Sfalcio dei fossi stradali	da	25,00	a	500,00	50,00
23	Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua	da	75,00	a	500,00	150,00
24	Salvaguardia dei fossati e corsi d'acqua	da	25,00	a	500,00	50,00
25	Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi	da	25,00	a	500,00	50,00
29-30	Interventi non autorizzati	da	25,00	a	500,00	50,00
31	Comportamenti prescritti	da	25,00	a	500,00	50,00

Ogni intervento di abbattimento o danneggiamento di più alberi viene considerato una violazione per ciascun albero.

INTERVENTI CESORI

La potatura è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà, qualora si rendesse necessaria, dovrebbe essere eseguita rispettando alcune regole fondamentali.

a) Interventi su latifoglie

- E' consentita la spollonatura, vale a dire il taglio dei ricacci dal colletto di esemplari arborei.
- E' consentita, esclusivamente sugli esemplari di pioppo cipressino il taglio delle ramificazioni decorrenti lungo il tronco, salvo il ramo recante l'apice vegetativo, che deve comunque essere rilasciato.
- E' consentita l'asportazione dei ricacci con periodicità annuale o biennale esclusivamente sugli esemplari arborei di gelso o di salice già stabilmente e continuativamente trattati con tale criterio culturale.
- Fatto salvo i due punti precedenti, sugli alberi di latifoglie è consentita esclusivamente la potatura detta "a tutta cima con taglio di ritorno", eseguita attenendosi integralmente alle modalità di seguito dettagliate, ed evitando tagli di sezioni con diametro superiore ai 10cm.; il singolo taglio di potatura deve essere effettuato su un ramo od una branca immediatamente sopra la biforcazione da cui tra origine, in modo da far sì che non permangano porzioni di branca o di ramo tronche e prive di più giovani vegetazioni apicali; si deve rilasciare l'altro elemento della stessa biforcazione che assolvendo la funzione di nuova cima, garantirà così la dominanza apicale e le funzioni ormonali degli apici vegetativi.
- Le potature delle latifoglie a foglia caduca non possono essere effettuate al di fuori del periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo successivo.
- Le potature delle latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Magnolia grandiflora) non possono essere effettuate al di fuori del periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 agosto successivo.

b) Interventi su conifere

- Sugli esemplari appartenenti ai generi Abies, Cedrus e Picea è consentita la spuntatura degli apici dei soli rami laterali, con esclusione della cima, che deve essere salvaguardata; tale spuntatura deve essere eseguita al livello in cui i rami stessi presentano un diametro inferiore a cm. 3, ed in corrispondenza di una biforcazione, in modo tale da non lasciare porzioni di ramo tronche e prive di vegetazione apicale.
- Sulle cupressacee a portamento fastigiato (detto chioma d'albero i cui rami si sviluppano verso l'alto ravvicinati al tronco) allevate a forma obbligatoria è consentita la spuntatura dei rami finalizzata alla conservazione della forma dei singoli esemplari o della compagine in cui rientrano.
- Sulle conifere la cui chioma si articola per palchi (appartenenti ai generi Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga), e nei casi in cui le porzioni basse della chioma siano di ostacolo alla necessaria fruibilità di superfici del terreno, è consentita l'asportazione dei palchi che si distaccano dalla

porzione di fusto principale che si sviluppa fino ad un'altezza pari ad un terzo dell'altezza totale dell'esemplare, purchè il taglio di essi sia eseguito ad una distanza dal fusto principale compresa tra cm. 1 e cm. 3.

- Sugli esemplari di Pinus pinea (pino domestico) è consentita l'eliminazione delle branche che si sviluppano fino ad un'altezza pari ad un mezzo dell'altezza totale esemplare.
- Il taglio della cima degli esemplari arborei di conifere è invece da considerarsi intervento eccezionale, da eseguirsi esclusivamente a fronte di preventiva autorizzazione comunale in deroga, che verrà rilasciata solo a fronte di valide motivazioni.

Le potature di specie sempreverdi (conifere) possono essere solo effettuate nel periodo estivo/invernale (indicativamente 15 giugno – 15 Agosto, 15 Dicembre – 15 Febbraio).

c) Interventi su latifoglie e conifere

- Sugli alberi di qualsiasi specie e dimensione è sempre consentita la rimonda dal secco, vale a dire l'eliminazione delle parti completamente disseccate, senza vincoli o limiti di stagionalità.
- E' altresì consentita la potatura di esemplari arbustivi isolati, in gruppo o costituenti siepi e/o filari.

Sono consentiti gli interventi cesori su parti della chioma degli alberi, arbusti e/o siepi che, protendendosi oltre il confine di proprietà su spazi di uso pubblico adibiti alla circolazione pedonale e veicolare, costituiscono impedimento od ostacolo ad esse ed alla visibilità della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, successive modifiche ed integrazioni; sugli alberi e sugli arbusti interessati dagli interventi di cui al presente paragrafo sono altresì consentiti supplementari volti al riequilibrio dell'assetto strutturale che ne risulti eventualmente compromesso.

ELENCO GRUPPI ESSENZE ARBOREE